EMERGENZA COVID E CONTRATTI: I RIMEDI A TUTELA DELLA CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO E CONTRO COMPORTAMENTI OPPORTUNISTICI

A seguito dell'emergenza Covid-19 si pone l'esigenza, per gli operatori economici[1] di gestire i rapporti contrattuali e i relativi impegni, sia per potersi sciogliere, ovvero sospendere i propri obblighi di adempimento, quando ne ricorrono le condizioni, sia, all'opposto, per opporsi a condotte abusive volte a sottrarsi agli obblighi anche quando non ne ricorrono le condizioni, tenendo presente che u n evento imprevedibile ed eccezionale – quale è l'epidemia in corso – non costituisce sempre e necessariamente motivo *di per sé* sufficiente per non adempiere o risolvere un contratto.

Di seguito una breve disamina degli istituti giuridici e dei rimedi contrattuali più specificamente attinenti all'attuale situazione di emergenza sanitaria ed economica che sta investendo il mondo intero e, pertanto, al di là dell'ordinaria ipotesi di risoluzione per inadempimento.

Impossibilità della prestazione

Ai sensi dell'art. 1256 c.c. l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile; se l'impossibilità è solo temporanea il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento.

In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto.

In ogni caso solo l'impossibilità definitiva della prestazione per causa non imputabile al debitore della prestazione determina l'estinzione dell'obbligazione (art. 1256, primo comma c.c.).

[1] La presente sintetica nota riguarda i rapporti commerciali e non si estende ai contratti con il consumatore, per i quali vigono norme particolari.

Avvocati e Commercialisti Associati
Via Larga, 15 - 20122 Milano
Tel. +39 02 584001 - info@talea.eu - www.talea.eu
C.Fiscale e P. IVA 05499580966

Se l'impossibilità è solo temporanea il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento (e dunque non matureranno interessi). L'obbligazione si estinguerà soltanto se, in base alle circostanze, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla (art. 1256, secondo comma c.c.).

Se la prestazione diventa oggettivamente e definitivamente impossibile, il debitore è liberato della prestazione, ma non potrà chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta (art. 1463 c.c.).

Se invece vi è impossibilità solo parziale della prestazione, il debitore si libera dell'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte rimasta possibile (art. 1258 c.c.).

Nei contratti con obbligazioni corrispettive, quando la prestazione di una sola parte è divenuta parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale (art. 1464 c.c.).

Eccessiva onerosità della prestazione

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, qualora la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di un evento straordinario ed imprevedibile, come l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia il Covid-19, la parte che deve eseguire tale prestazione è legittimata a chiedere la risoluzione del contratto e l'altra parte, al fine di evitare la risoluzione, potrà offrire di modificare *equamente* le condizioni contrattuali pattuite (art. 1467, comma 3, c.c.).

Buona fede nell'esecuzione del contratto

I comportamenti delle parti nell'esecuzione del contratto devono ovviamente essere improntati a buona fede (art. 1375 c.c.) e dunque non sono tutelati – anche in presenza di un fatto

eccezionale ed imprevedibile – comportamenti abusivi o che danneggiano la controparte in misura ingiustificata.